



## CONTRATTO

**OGGETTO:** servizio di Controllo di Primo Livello (First Level Control – FLC) del progetto “*AlpSatellites. Managing the transition to hybrid work and satellite offices to revitalize remote mountain areas*”, in risposta al bando “*Interreg – Alpine Space 2021/2027*” - CUP B67G22000380007 – CIG ZDC39C4DE5.

## TRA

Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste con sede in Aosta, Strada Cappuccini 2/A, C.F. 91041130070 (nel proseguo Università), in questo contratto rappresentata dal Direttore generale dott.ssa Lucia Ravagli Ceroni

## E

il dott. Maurizio Tomalino, nato a Torino (TO) il 16/08/1965, residente in Torino, via Passalacqua n. 3/A, CAP 10122, in qualità di Libero Professionista / Revisore legale iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti e Registro dei Revisori Legali, C.F. [REDACTED] e P.IVA 06848740012;

## PREMESSO CHE

- l'Università della Valle d'Aosta ha ricevuto un'offerta dal Dott. Maurizio Tomalino, C.F. [REDACTED] e P.IVA 06848740012, attraverso la piattaforma telematica PlaCe-VdA, fascicolo di sistema n. FE005321, registro di sistema PI013104-23;
- è intenzione dell'Università della Valle d'Aosta procedere all'affidamento diretto del servizio di Controllo di Primo Livello (First Level Control – FLC) del progetto “*AlpSatellites. Managing the transition to hybrid work and satellite offices to revitalize remote mountain areas*” in favore dell'operatore economico Maurizio Tomalino, C.F. [REDACTED] e P.IVA 06848740012.

Si dà atto che si disporrà l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. a), L. n. 120/2020, sulla base dell'autocertificazione sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, acquisita mediante piattaforma Place-VDA, fascicolo di sistema n. FE005321, registro di sistema PI013104-23, con la precisazione che in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti, si procederà esclusivamente al rimborso delle spese già sostenute dall'affidatario per le prestazioni eventualmente già eseguite.



## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Affidamento del servizio di Controllo di Primo Livello (First Level Control - FLC) del progetto “*AlpSatellites. Managing the transition to hybrid work and satellite offices to revitalize remote mountain areas*”, in risposta al bando “*Interreg – Alpine Space 2021/2027*” - CUP B67G22000380007 – CIG ZDC39C4DE5;

Le attività, oggetto del servizio del presente contratto, comprendono nel dettaglio:

- verifica delle spese sostenute dall'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste per il progetto “*AlpSatellites. Managing the transition to hybrid work and satellite offices to revitalize remote mountain areas*”, nell'ambito del Programma “*Interreg – Alpine Space (2021/2027)*”. Tale controllo dovrà avvenire tramite:
  - sopralluoghi presso l'Ufficio Ricerca che si occupa della gestione dei progetti comunitari, sito presso la sede di Aosta, strada Cappuccini 2/A, secondo le modalità previste dal programma, da effettuarsi non oltre i 15 giorni dalla data di richiesta dell'Ateneo. Il Programma “*Interreg - Alpine Space*” prevede che venga effettuato almeno un sopralluogo durante il periodo di durata del progetto e fino al termine fissato per l'ultima rendicontazione
  - verifica, nella misura del 100%, dei documenti di spesa;
  - certificazione delle spese tramite il Sistema elettronico di monitoraggio Jems del Programma “*Interreg - Alpine Space*”, sul quale il Controllore dovrà operare;
  - compilazione dei documenti previsti dal sistema di controllo di primo livello del Programma “*Interreg - Alpine Space*”;
  - convalida delle spese tramite sottoscrizione dell'apposita modulistica di certificazione delle stesse.
- verifica della coerenza, legittimità e completezza della documentazione amministrativa, di spesa e di pagamento rispetto:
  - al Programma di Cooperazione Spazio Alpino 2021-2027 e relativa documentazione attuativa e manuali aggiornati;
  - al testo vigente del progetto approvato (Application Form);
  - alla Convenzione vigente tra l'Autorità di Gestione e il partner capofila (Subsidy Contract);
  - alla Convenzione vigente tra il partner capofila e gli altri partner del progetto (Partnership Agreement);
  - alla normativa regionale, nazionale e comunitaria di riferimento sull'eleggibilità della spesa;
  - alle convenzioni/contratti stipulati per l'attuazione del progetto;
  - al manuale o linee guida nazionali per la rendicontazione e i controlli;
  - alla normativa (civilistica e fiscale) e ad ogni altro accordo o normativa applicabile alle spese o attività in oggetto.

Per il progetto “*AlpSatellites. Managing the transition to hybrid work and satellite offices to revitalize remote mountain areas*” dovranno essere rilasciate 2 certificazioni di spesa, secondo le scadenze richieste dall'Ateneo e, in ogni caso, entro le date di rendicontazione previste dal Programma “*Interreg - Alpine Space*”. Il budget complessivo approvato per il partner UNIVDA è di euro 154.700,64 (centocinquantaquattromilasettecento/64), a meno di modifiche. L'opzione di costo utilizzata è la “Opzione C”.

### Art. 2- CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO



Il corrispettivo da riconoscere all'Affidatario per il servizio in oggetto è stabilito in complessivi euro **970,00 (novecentosettanta/00)**, oltre alla cassa previdenziale al 4% e all'Iva di legge al 22%, come previsto dalla stazione appaltante e come risultante dall'offerta avanzata in sede di presentazione del preventivo, alle condizioni tutte di cui alla procedura di affidamento.

## **2.1. Modalità di pagamento**

Il pagamento del corrispettivo della prestazione avverrà entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture elettroniche emesse dall'affidatario.

La fattura dovrà riportare la seguente dicitura: *“Servizio di Controllo di Primo Livello (First Level Control - FLC) del progetto “AlpSatellites. Managing the transition to hybrid work and satellite offices to revitalize remote mountain areas”, in risposta al bando “Interreg – Alpine Space 2021/2027”, nonché l’indicazione del CIG e del CUP.*

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, l'Appaltatore dovrà indicare nella fattura il codice univoco dell'ufficio committente UF2EU2.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., e ai fini dell'immediata tracciabilità dei pagamenti, il pagamento delle prestazioni avverrà da parte dell'Amministrazione con accredito del corrispettivo su un conto dedicato, anche non in via esclusiva, all'oggetto del presente contratto che dovrà essere opportunamente comunicato al Committente. L'Appaltatore, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento,

A seguito delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. *split payment*) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) le fatture inerenti le prestazioni in oggetto dovranno essere emesse dall'appaltatore con imponibile ed IVA ai sensi del nuovo art. 17-ter del decreto IVA - DPR 633/72; l'Amministrazione erogherà all'appaltatore il solo corrispettivo al netto dell'IVA, versando l'imposta direttamente all'erario.

## **Art. 3 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

La durata dell'affidamento decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino all'emissione dell'ultima certificazione delle spese a seguito del termine del progetto previsto per il 28 febbraio 2024.

La durata del servizio potrà essere prorogata in funzione di eventuali modifiche ai termini di conclusione delle attività, che possono essere concessi al progetto e che saranno oggetto di specifica definizione.

Eventuali ritardi nell'ultimazione delle attività ascrivibili a fatto esclusivo dell'appaltatore non comportano proroga del contratto e le conseguenze saranno a suo esclusivo carico, fermo restando l'obbligo di adempimento dell'obbligazione e fatta salva, in ogni caso, la facoltà per l'Ateneo di risolvere il contratto stesso e richiedere il pagamento della penale, ove pattuita, e il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.

L'Ateneo si riserva la possibilità di procedere all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., del comma 1 lett. a) dell'art. 8 del D.L. n.76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020.

## **Art. 4 -OBBLIGHI AI SENSI DELLA L. 136/2010**

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Ai sensi della citata normativa, è parte integrante del presente contratto l'allegato “Autocertificazione requisiti e tracciabilità”, la cui compilazione è a cura dell'Affidatario. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui si tratta, costituisce,



ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto di appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo gara (CIG **ZDC39C4DE5**) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e il codice unico di progetto (CUP **B67G22000380007**).

L'Amministrazione e l'Affidatario, per quanto di propria spettanza, si impegnano a custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.

#### **Art. 5. SPESE CONTRATTUALI**

Le spese tutte relative alla regolarizzazione fiscale del contratto a stipularsi saranno a carico dell'aggiudicatario che assumerà ogni onere relativo alla mancata o inesatta osservanza delle norme in materia.

#### **Art. 6 - RITARDI NELL' ESECUZIONE E PENALI**

È prevista l'applicazione di una penale per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario commisurata ai giorni di ritardo e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. La penale dovuta per il ritardato adempimento è calcolata nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo o per ritardi nell'esecuzione della manutenzione ordinaria. Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Oltre alla penale di cui sopra, l'aggiudicatario risponderà di ogni danno che, per effetto del ritardo, dovesse derivare all'Ateneo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

L'importo relativo alla penale sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito dalla fideiussione, fatta salva, in ogni caso, la facoltà per l'Università di risolvere il contratto stesso e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.

#### **Art. 7 – EVENTUALI OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO**

Il soggetto affidatario è tenuto ad assumere verso i propri dipendenti tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro nonché di previdenza ed assicurazioni sociali obbligatorie e oneri relativi, manlevando espressamente l'Ateneo da qualsivoglia responsabilità.

Sono a carico del soggetto affidatario tutte le provvidenze necessarie ad evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, mettendo in atto tutti gli adempimenti previsti per la sicurezza sul lavoro.

L'Ateneo non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare dal soggetto affidatario e/o dai suoi dipendenti o incaricati durante o in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto o per qualsiasi altra ragione o causa, convenendo che ogni rischio compreso o compensato dal corrispettivo del presente appalto viene assunto integralmente e direttamente dal soggetto aggiudicatario che si obbliga sin da ora a manlevare l'Ateneo da ogni conseguenza dannosa.

Il soggetto affidatario solleva l'Università della Valle d'Aosta da ogni eventuale responsabilità penale e civile, diretta e indiretta, verso terzi, comunque connessa alla fornitura dei servizi affidati. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Ateneo, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Durante l'esecuzione del servizio, il gruppo di lavoro proposto in sede di offerta non potrà essere modificato, né nel numero complessivo, né nelle qualifiche professionali indicate, se non previo consenso



dell'Amministrazione. In ogni caso, i componenti dovranno avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai soggetti da sostituire.

#### **Art. 8 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

In caso di fallimento dell'appaltatore il contratto si riterrà sciolto; la Stazione Appaltante si avvale, salvi ed impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice.

#### **Art. 9 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste potrà in qualunque momento recedere dagli impegni assunti con il contratto nei confronti dell'aggiudicatario qualora nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti, i quali modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine. In tale ipotesi saranno riconosciute all'aggiudicatario le spese sostenute sino alla data di comunicazione del recesso.

#### **Art.10 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Valle d'Aosta.

#### **Art. 11 - RINVIO AD ALTRE NORME**

Per quanto non esplicitamente previsto nelle presenti Condizioni particolari si fa rinvio alle norme del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (*Codice dei Contratti Pubblici*) e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice civile, nonché alle disposizioni contenute nei Regolamenti UE nn. 1299/2013 e 1303/2013 e nella manualistica specifica del Programma di riferimento.

#### **Art. 12 - ACCESSO AGLI ATTI**

Il diritto di accesso è disciplinato dall'art. 53 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

#### **Art. 13 – CLAUSOLA FINALE**

Il presente contratto comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni in esso contenute. Si considerano parte integrante del presente contratto le prescrizioni contenute nell'avviso pubblico di cui alle premesse del presente. Per quanto non espressamente previsto si applicano tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici e quelle del Codice civile in quanto applicabili, nonché le norme comunitarie, nazionali e regionali relative all'utilizzazione dei Fondi Europei.

#### **Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Per la stipula del contratto, è richiesta all'affidatario la compilazione dell'Autocertificazione GDPR. Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente contratto prevede la raccolta e fornitura, anche sotto forma documentale, di dati e informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali.

I dati raccolti dovranno essere trattati, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento in oggetto. Il titolare del trattamento è l'Università della Valle d'Aosta. Il responsabile della protezione dei dati dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste è contattabile ai seguenti indirizzi: e-mail: [rpd@univda.it](mailto:rpd@univda.it) – PEC: [protocollo@pec.univda.it](mailto:protocollo@pec.univda.it) con una comunicazione avente ad oggetto: "*All'attenzione del RPD dell'Università della Valle d'Aosta*".



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA  
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Dott. Tomalino Maurizio  
(firmato digitalmente)

Per l'Università della Valle d'Aosta  
Lucia Ravagli Ceroni  
(firmato digitalmente)